

Studio Notarile
dr.ssa Guenda La Rosa

Via Malta n.8 - 90023 Ciminna Tel. 091 8204649

Via Libertà n. 102 - 90143 Palermo Tel.091308078 Fax 091 7303529

TRIBUNALE FALLIMENTARE

20

DI PALERMO

FALLIMENTO N. 72/2001

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA SOFFIENTINI

CURATORE: AVV. SEBASTIANO ZAFARANA

RELAZIONE IPOCATASTALE

RELAZIONE RETTIFICATIVA DI QUELLA DEPOSITATA IL 28 GIUGNO 2006




Illustrissimo Giudice Delegato

Dott.ssa Soffientini

presso la Sezione Fallimentare

del Tribunale di Palermo



Oggetto: fallimento

e dei soci illimitatamente responsabili

(fall.72/2001)

giudice delegato:dott.ssa Cinzia Soffientini

curatore:Avv. Sebastiano Zafarana

RELAZIONE IPOCATATALE

La sottoscritta Guenda La Rosa, Notaio in Ciminna, con

ufficio secondario in Palermo via Libertà n.102, incaricata

dal Giudice Delegato della Relazione Ipotecaria e catastale

sui beni facenti parte dell'attivo fallimentare, sulla base

delle visure effettuate presso la Conservatoria dei Registri

Immobiliari e gli Uffici del Catasto in favore e contro la

società fallita, i suoi soci illimitatamente responsabili ed

i loro danti causa nel periodo dal 1981 ad oggi , con

riferimento agli immobili facenti parte dell'attivo

fallimentare certifica quanto infra:


- SOGGETTI DICHIARATI FALLITI:

con sede in

Palermo via Montepellegrino, codice fiscale

n.REA 140757;

ed in estensione i soci illimitatamente responsabili:



DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

immobili di

- fabbricato in Palermo via Belmonte Chiavelli n. 268/B

20

composto da magazzino al piano terra e da appartamento al primo piano ed appartamento al secondo piano.

In Catasto al foglio 85:

particelle graffate 1744, sub.2 e 1744, sub.3, via Belmonte

Chiavelli n.268, p.T, zc.2, cat. C/2, cl.6, mq. 216, RCE

267,73

particella 1744, sub.4, via Belmonte Chiavelli n.268/B, p.1,

zc.2, cat. A/2, cl.7, vani 7,5, RCE 581,01

particella 1744, sub.5, via Belmonte Chiavelli n.268/B, p.2

zc.2, cat. A/2, cl.7, vani 7,5, RCE 581,01

Storia del dominio

Gli immobili sono personali del signor Novara Pietro , allo

stesso pervenuti per costruzione diretta su terreno,

contraddistinto dalla particella 938 del foglio 85,

acquistato giusta atto del 29 aprile 1972 in notaio Giuseppe

Emanuele di Palermo trascritto il 13 maggio 1972 ai nn.

18053/14350 da potere

immobili di [REDACTED]

fabbricato in Palermo via Belmonte Chiavelli snc composto da due magazzini al piano terra , dei quali Novara Enrico è proprietario solo per 1/2, e da un appartamento al secondo piano ed una appartamento al terzo piano dei quali è proprietario per intero.

In catasto al foglio 85:

particella 1739, sub.3, via Belmonte Chiavelli snc, p.T, interno 1, in corso di costruzione


particella 1739, sub.4, via Belmonte Chiavelli snc, p.T, interno 2, in corso di costruzione

particella 1739, sub.6, via Belmonte Chiavelli snc, p.2, in corso di costruzione

particella 1739, sub.8, via Belmonte Chiavelli snc, p.3, in corso di costruzione

Storia del dominio

Pervenuti al [REDACTED] giusta atto di compravendita del 17 febbraio 1998 in notaio Guglielmo La Fata di Corleone trascritto il 19 febbraio 1998 al nn.4543/3891 da potere di Di [REDACTED]



La restante quota pari ad 1/2 dei magazzini di piano terra contraddistinti in catasto dalle particelle 1739, sub.3 e 1739, sub.4, è stata acquistata con atto in Notaio Guglielmo

La Fata , di pari data, trascritto il il 19 febbraio 1998

ai nn.4541/3889 da [REDACTED]

Ai signori [REDACTED] erano pervenuti. #

per successione legittima alla [REDACTED]

[REDACTED] deceduta il [REDACTED]

dichiarazione di successione n. 47, vol. 4649 del giorno 11

dicembre 1997 - Uff. Reg. di Palermo) . Alla [REDACTED]

[REDACTED] cui il fabbricato è stato realizzato è

pervenuto giusta atto di divisione del 9 febbraio 1965 in

notaio Michele Margiotta di Palermo con il quale furono

divisi tra [REDACTED]

[REDACTED] beni pervenuti per successione

legittima al padre [REDACTED] deceduto [REDACTED]

FORMALITÀ

Nel ventennio in esame gli immobili sopra descritti sono stati oggetto delle seguenti formalità pregiudizievoli:

ISCRIZIONI

Sugli immobili di proprietà di [REDACTED]

- ipoteca iscritta il 5 agosto 1995 ai nn. 29609/3954 per un montante di lire 750.000.000, in favore [REDACTED]

[REDACTED] (debitore non datore di

ipoteca Novara Enrico nato a [REDACTED]

dipendente da contratto di mutuo del 1° agosto 1995 ai rogiti

del Notaio Guglielmo La Fata di Corleone

- ipoteca iscritta il 23 settembre 1999 ai nn. 35469/5724 per

un montante di lire 140.000.000 in favore [REDACTED]

20

e contro contro [REDACTED]

[REDACTED] (debitore non datore di

ipoteca [REDACTED]

dipendente da contratto di mutuo del 17 settembre 1999 in

notaio Domenico Zalapì di Bagheria

TRASCRIZIONI

Sugli immobili di proprietà di [REDACTED]

- sentenza dichiarativa di fallimento n. 72 emessa dal

Tribunale di Palermo e trascritta il 12 dicembre 2001 ai nn.

49270/36077 , contro [REDACTED]

[REDACTED] ed in favore della Massa dei creditori [REDACTED]

[REDACTED] (la formalità è stata trascritta anche

sulla particella di terreno in catasto al foglio 85 ,


particella 938 , di are 4 e centiare 59, che risulta essere

l'area di sedime del fabbricato identificato al catasto

fabbricati dalla particella 1744)

- pignoramento trascritto il 24 marzo 2005 ai nn. 15937/9285

in favore di [REDACTED]



[redacted] e contro [redacted]

[redacted]

Sugli immobili di proprietà di [redacted]

- sentenza dichiarativa di fallimento n. 72/2001 emessa dal "

Tribunale di Palermo e trascritta il 15 dicembre 2001 ai nn. 20

50019/36591 , [redacted]


[redacted] favore della Massa dei creditor [redacted]

[redacted]

[redacted]

Palermo 18 settembre 2006

Notaio Guenda La Rosa



Illustrissimo Giudice Delegato

Dott.ssa Soffientini

presso la Sezione Fallimentare

del Tribunale di Palermo




Oggetto: fallimento [redacted]

e dei soci illimitatamente responsabili [redacted]

[redacted] (fall. 72/2001)

giudice delegato: dott.ssa Cinzia Soffientini

curatore: Avv. Sebastiano Zafarana



Io sottoscritta Guenda La Rosa, Notaio in Cimina,

incaricata dal Giudice Delegato della Relazione Ipotecaria e

catastale sui beni facenti parte dell'attivo fallimentare, in

relazione alla titolarità esclusiva dei beni di Novara

Pietro, da me certificata con relazione depositata il 26

settembre 2006, confermo quanto certificato e a chiarimento

di ciò, espongo quanto segue:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 228 della legge n.151 del

19 maggio 1975 :

"Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, (20 maggio 1975) decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio."

(Il termine biennale, originariamente in scadenza il 20

settembre 1977, fu poi prorogato al 15 gennaio 1978 dal DL 688/77, convertito con legge 804/77).

- sul presupposto che gli incrementi patrimoniali realizzati singolarmente da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale sono stati resi possibili, direttamente o indirettamente, anche grazie all'apporto materiale e/o

morale dell'altro coniuge, il 1° comma dell'art.228 fa quindi ricadere automaticamente nel regime della comunione legale i beni acquistati dai coniugi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, salvo manifestazione di volontà

contraria, prevedendo invece espressamente con il 2° comma, e regolandone addirittura gli aspetti fiscali di favore al 3° comma, la possibilità di atti con i quali i coniugi

assoggettino al regime della comunione legale anche i beni postnuziali (beni acquistati dopo il matrimonio ma prima dell'entrata in vigore della legge 151/75) acquistati singolarmente da ognuno di essi.

- i commi 2° e 3° dell'art. 228 così infatti recitano :

" Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio. "

Nel caso de quo gli immobili di [redacted] sono allo stesso pervenuti per costruzione diretta su terreno, acquistato dal [redacted] giusta atto del 29 aprile 1972 , e quindi seppur in periodo successivo al matrimonio (6 settembre 1967) in un periodo antecedente l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (20 settembre 1975).

20

Non potendosi quindi applicare il regime automatico della comunione e non essendo intervenuto tra i coniugi [redacted]

[redacted] alcun atto (ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 228) volto a fare rientrare tali beni nella comunione legale, non può che concludersi per la titolarità esclusiva in capo al solo [redacted]

Palermo 24 aprile 2008

Notaio Guenda La Rosa

